

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 420

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRARI** Francesco e **CAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1994

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota IVA su talune specie di animali

ONOREVOLI SENATORI. - Dal 1° gennaio 1993 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di scambi intracomunitari, con conseguente soppressione dei controlli doganali e modifiche alla normativa IVA.

La soppressione delle frontiere doganali ha, tuttavia, favorito la formazione di preoccupanti fenomeni evasivi, soprattutto per quanto riguarda i settori dei bovini, dei suini e delle loro carni.

Le nuove disposizioni, infatti, prevedono l'assoggettamento ad imposta nello Stato di destinazione dei beni, attraverso un meccanismo di autoliquidazione da parte dell'acquirente.

Tale sistema viene facilmente escluso mediante la costituzione di società di comodo che acquistano bestiame nei Paesi della Comunità europea, lo rivendono con regolare fattura assoggettata ad IVA, ma, entro breve termine e, comunque, prima della scadenza per il versamento dell'imposta, spariscono nel nulla.

Questi operatori, oltre a frodare il fisco, deprimono il mercato nazionale con l'offerta del bestiame a prezzi ridotti, che sono compensati dall'IVA incassata e non versata e, quindi, insostenibili sul piano concorrenziale da parte degli allevatori onesti.

La questione ha ormai raggiunto un elevato grado di urgenza, in quanto i margini di guadagno sono ridotti al punto che, in assenza di tempestivi interventi, si rischiano la chiusura delle stalle e la scomparsa, o quasi, di un settore strategico per l'economia nazionale.

Per ovviare ai cennati inconvenienti si propone l'allineamento al 9 per cento dell'aliquota IVA applicabile sia alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, che alle cessioni di carni macellate.

In tal modo viene ridotta drasticamente la convenienza ad effettuare le descritte manovre, anche in relazione al rischio che l'operazione, in ogni caso, comporta.

Il minor gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA verrebbe ampiamente compensato dal recupero dell'evasione, non solo nel settore dell'imposta sul valore aggiunto, ma anche in materia di imposte dirette.

Occorre, infine, considerare che, sotto un profilo a carattere più generale, non si comprende perchè il settore delle carni bovine debba scontare una aliquota (19 per cento) molto superiore a quella gravante sulla quasi totalità dei prodotti alimentari (4 per cento e 9 per cento).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

«2-bis. animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina (v.d. 01.02-01.03)»;

«3-bis. carni, parti commestibili e frattaglie degli animali della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina (v.d. 02.01 - 02.02 - 02.03)».

## Art. 2.

1. I produttori agricoli che a norma dell'articolo 34 penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale possono revocarla mediante comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revoca ha effetto dal 1° gennaio 1994.